



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V
Università
Iuav
di Venezia

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI RICERCA MANUEL CLAVERO ARÉVALO DELL'UNIVERSITÀ DI SIVIGLIA E L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Da una parte, **CARMEN VARGAS MACÍAS**, in qualità di Rettore Magnifica dell'Università di Siviglia, che agisce in nome e per conto della stessa, con codice fiscale Q-4118001-I e sede legale in calle San Fernando n°4, 41004-Siviglia; nominata con decreto 201/2025, del 19 novembre (BOJA n. 233, del 3 dicembre 2025), agendo in nome e in rappresentanza della stessa, in conformità con l'articolo 50 della Legge Organica 2/2023, del 22 marzo, del Sistema Universitario (LOSU) e l'articolo 26 dello Statuto dell'Università di Siviglia, approvato con decreto 98/2025, del 30 aprile.

E dall'altra, il professor **BENNO ALBRECHT**, in qualità di Rettore Magnifico dell'Università Iuav di Venezia, agendo in nome e per conto della stessa, con codice fiscale 80009280274, partita IVA 00708670278, con domicilio ai fini della sua carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto mediante decreto rettorale n. 665/2025 prot.n. 93656/2025 del 24/10/2025.

Entrambe le parti, nella qualità in cui agiscono, si riconoscono reciprocamente la capacità necessaria per formalizzare il presente Accordo quadro, a tal fine

PREMESSE

NATURA E OBIETTIVI DELLE PARTI INTERESSATE

L'Istituto Universitario di Ricerca "Clavero Arévalo" (di seguito, l'Istituto Clavero Arévalo), con CIF Q-4118001-I, appartiene all'Università di Siviglia, tra le cui funzioni al servizio della società figurano "la creazione, lo sviluppo, la trasmissione e la valutazione critica delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, sociali, umanistiche, artistiche e culturali, nonché delle capacità, competenze e abilità ad essi inerenti" e la "preparazione all'esercizio di attività professionali che richiedono l'applicazione e l'aggiornamento di conoscenze e metodi scientifici, tecnologici, sociali, umanistici, culturali e per la creazione artistica" (Art. 2.2 della Legge Organica 2/2023, del 22 marzo, del Sistema Universitario).

L'Istituto ha come obiettivi "lo sviluppo della ricerca nel campo del diritto pubblico in tutti i suoi ambiti, nonché l'applicazione dei risultati di tale ricerca alla risoluzione di problemi di questo tipo nel contesto sociale, e la diffusione specializzata di studi di tale disciplina attraverso pubblicazioni, corsi, convegni, congressi, corsi di specializzazione, master, ecc.". A tal fine, collaborerà "con istituzioni pubbliche e private per la consulenza e la risoluzione dei problemi relativi alla sua area di ricerca" con le quali potrà stipulare "accordi o contratti di collaborazione con altri enti pubblici o privati e persone fisiche, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 62 dello Statuto dell'Università di Siviglia" (articoli 7 e 8 dello Statuto dell'Istituto, approvato con delibera del Consiglio di Governo dell'Università di Siviglia del 12 febbraio 2013).

L'Università Iuav di Venezia, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I
- -
U
- -
A
- -
V
Università
Iuav
di Venezia

formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza nel settore delle discipline giuridiche, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

FINALITÀ DELL'ACCORDO

Le parti dichiarano espressamente la loro volontà di collaborare attivamente nei rispettivi settori di specializzazione con l'obiettivo di promuovere e incentivare, in particolare tra i beneficiari delle loro attività, la conoscenza e l'applicazione della scienza giuridica.

POTERI DI SOTTOSCRIZIONE

L'articolo 26-2-m) dello Statuto dell'Università di Siviglia, approvato con Decreto 98/2025 del 30 aprile, conferisce al Rettore la competenza di «sottoscrivere e autorizzare la stipula di contratti e accordi a nome dell'Università».

L'Università Iuav di Venezia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

In virtù di quanto sopra, le parti SI ACCORDANO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

L'obiettivo del presente accordo quadro è quello di stabilire le linee guida generali di collaborazione reciproca tra l'Università di Siviglia e l'Università Iuav di Venezia al fine di:

- a) Realizzare congiuntamente ricerche, studi, pubblicazioni e diffusione dei risultati in materia di interesse comune.
- b) Organizzare, nei termini stabiliti per ciascuna attività congressi, conferenze, seminari, simposi e riunioni scientifiche su temi di interesse comune.
- c) Realizzare azioni congiunte di formazione scientifica.
- d) Costituire consorzi tra i propri ricercatori per presentare domande di progetti di ricerca in Portogallo, in Spagna e presso le istituzioni europee.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI ASSUNTI DALLE PARTI

2.1. La specificità delle singole attività, di cui all'articolo precedente, sarà individuata attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente accordo quadro e in cui saranno determinati i tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici.



2.2. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti assicurativi, di sicurezza, ambiente, riservatezza, privacy, le controversie e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti che è subordinata all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati e del diritto di autore.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI RESPONSABILI

3.1 L'Università di Siviglia individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la Rettrice Carmen Vargas Macías.

3.2 Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo il rettore Benno Albrecht.

ARTICOLO 4 - DIVULGAZIONE

4.1 Ciascuna parte si impegna a divulgare il presente Accordo sui propri siti web, così come tutte le iniziative intraprese in esecuzione del presente Accordo, e ciò sarà riportato in tutti i documenti utilizzati per pubblicizzare l'evento.

4.2 Nella divulgazione del presente accordo e delle iniziative intraprese in sua esecuzione, le parti si impegnano a rispettare la normativa relativa all'"immagine aziendale" di ciascuna delle istituzioni.

ARTICOLO 5 - DURATA DELL'ACCORDO

5.1 Il presente accordo quadro avrà una durata di tre anni a partire dalla data dell'ultima firma, in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, lettera "h", della Legge 40/2015, del 1° ottobre, sul Regime giuridico del settore pubblico.

5.2. Nei tre mesi precedenti la sua scadenza, le parti potranno concordarne la proroga per un altro periodo di tre anni.

ARTICOLO 6 - REGIME GIURIDICO APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE

6.1 Il presente accordo quadro ha natura amministrativa ed è regolato, per l'Università di Siviglia, dall'ordinamento giuridico-amministrativo (Legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico e Legge 39/2015, del 1° ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle amministrazioni pubbliche), mentre, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la norma di riferimento è l'articolo 15 della legge n. 241/1990 sugli accordi tra amministrazioni pubbliche.

6.2 Il presente accordo quadro è escluso dal campo di applicazione della legge spagnola 9/2017, dell'8 novembre, sui contratti del settore pubblico, che recepisce nell'ordinamento giuridico spagnolo le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE e 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014 (articolo 6), tuttavia, eventuali dubbi e lacune che potrebbero sorgere nella sua esecuzione o interpretazione saranno risolti applicando i principi contenuti nel suddetto testo, in conformità con quanto stabilito nel suo articolo 4.2.



6.3 La giurisdizione contenzioso-amministrativa sarà competente a conoscere delle questioni controverse che potrebbero sorgere in relazione all'accordo quadro.

ARTICOLO 7 - MODIFICA DEL CONTRATTO

7.1 Ciascuna delle parti ha la facoltà di proporre all'altra la modifica delle clausole del presente Contratto quadro.

7.2 L'approvazione di qualsiasi modifica al presente Contratto quadro richiederà l'espressa e conforme dichiarazione di entrambe le parti, nonché il previo adempimento da parte delle stesse delle procedure e dei termini previsti dalla normativa applicabile.

ARTICOLO 8 - ESTINZIONE DELL'ACCORDO

8.1 Il presente Accordo Quadro potrà essere risolto in qualsiasi momento della sua validità, di comune accordo o mediante rinuncia unilaterale di una delle parti, notificata in modo autentico e formulata con un preavviso di un mese rispetto alla data di scadenza desiderata.

8.2 La risoluzione del presente Accordo Quadro non pregiudicherà lo svolgimento delle attività la cui esecuzione sia stata concordata in precedenza, impegnandosi entrambe le parti a garantirne l'adempimento.

Articolo 9 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

9.1 Il regime di protezione dei dati personali che le parti devono rispettare nelle azioni intraprese in esecuzione del presente accordo sarà quello previsto, per quanto riguarda ciascuna di esse, dalle disposizioni della Legge Organica 3/2018 del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e, se del caso, alla normativa specifica applicabile a ciascuna parte.

9.2 Il trattamento o i trattamenti dei dati effettuati saranno finalizzati al raggiungimento degli scopi stabiliti nel presente Accordo. A tal fine, le entità firmatarie dell'accordo agiranno ciascuna in qualità di TITOLARI del trattamento, dovendo applicare ai trattamenti di dati personali eventualmente effettuati in esecuzione del presente accordo, e impegnandosi a tal fine, i principi, le garanzie e le misure tecniche e organizzative stabiliti nella normativa citata per l'adeguata protezione dei diritti e delle libertà delle persone nel trattamento dei loro dati personali.

9.3 Le parti manterranno la riservatezza nel trattamento delle informazioni da loro fornite e delle informazioni, di qualsiasi tipo o natura, generate a seguito dell'esecuzione del presente accordo; tale obbligo si estenderà a tempo indeterminato, anche se l'accordo fosse scaduto. Tutto ciò senza pregiudicare l'eventuale autorizzazione delle parti o il fatto che, se del caso, tali informazioni possano essere considerate di dominio pubblico.

9.4 Entrambe le istituzioni saranno tenute ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate, in conformità con quanto previsto dalle rispettive norme, per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali ed evitarne l'alterazione, la perdita, il trattamento o l'accesso non autorizzato.



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I
- -
U
- -
A
- -
V
Università
Iuav
di Venezia

9.5 Ciascuna parte sarà responsabile di qualsiasi utilizzo dei dati personali che non sia conforme agli obblighi contrattuali, legali o di interesse pubblico derivanti dal presente accordo, assumendosi la responsabilità esclusiva delle conseguenze che ne derivano in conformità con quanto stabilito nel proprio quadro normativo. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente clausola darà diritto alle parti di rescindere il presente Accordo.

9.6 I dati di contatto dei firmatari del presente Accordo di Collaborazione saranno trattati in base all'esecuzione dell'accordo, nonché in base all'adempimento di un obbligo legale e di una missione di interesse pubblico, allo scopo di gestire il mantenimento, l'adempimento, lo sviluppo, il controllo e l'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo di Collaborazione.

9.7 Allo stesso modo, gli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione del trattamento, portabilità e di non essere oggetto di decisioni automatizzate, rivolgendosi a privacy@iuav.it e/o a dpd@us.es indicando come riferimento sulla busta "Protezione dei dati" e allegando una fotocopia della propria carta d'identità.

L'esercizio di tali diritti presso l'Università di Siviglia avviene secondo la procedura descritta al seguente link:

<https://osi.us.es/proteccion-de-datos-personales/derechos-de-los-interesados>

Il responsabile della protezione dei dati dell'Università di Siviglia può essere contattato all'indirizzo e-mail dpd@us.es.

L'esercizio di tali diritti presso l'Università Iuav di Venezia avviene secondo la procedura descritta al seguente link:

<https://www.iuav.it/it/privacy/diritti-degli-interessati>

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università Iuav di Venezia può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@iuav.it.

Se del caso, l'interessato potrà anche presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.

9.8 Tali dati saranno trattati per tutta la durata del presente Accordo di Collaborazione tra le parti e, successivamente, saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare le finalità per cui sono stati raccolti e per determinare le eventuali responsabilità che potrebbero derivare da tali finalità.

ARTICOLO 10 - DISCREPANZE, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

10.1 Fatte salve le competenze di ciascun ente, le controversie che dovessero insorgere nell'attuazione del presente accordo e dei protocolli di sviluppo saranno esaminate e risolte da una commissione paritetica composta da quattro persone, due in rappresentanza di ciascuna delle istituzioni firmatarie.

ARTICOLO 11 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

11.1 La registrazione del presente Accordo quadro di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

I
- -
U
- -
A
- -
V
Università
Iuav
di Venezia

11.2 L'Accordo quadro è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta è assolta interamente da Iuav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999.

Le parti, tramite i propri rappresentanti, sottoscrivono digitalmente il presente Accordo. A Siviglia, alla data della firma elettronica.

PER L'UNIVERSITÀ DI SIVIGLIA,

**PER L'UNIVERSITÀ IUAV DI
VENEZIA,**

Carmen Vargas Macías.

Benno Albrecht.